SUPPLICA

Data à Sua Cesarea , e Cattolica Maestà (che Dio guardi) da' Sig. Ambasciatori di questa Eccellentissima Città , e Regno di Napoli.

INTORNO

All'acquisto de' beni , che si fanno dagl'Ecclesiastici , con la Cesarea deliberazione in piedi di essa.

All' Ill. Conde Carlos Borromeo Primo Cavallere dell' Insigne Orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugartenientе, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim.

EL REY

LA REYNA GOVERNADORA

ILl. Conde Carlos Borromeo Primo Cavellero dell' Insigne Orden del Toyson de Oro mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Por parte de esta mi Fidelissima Ciudad, y Reyno se me hà presentado un memorial del tenor seguiente.

SACRA CESAREA, E CATTOLICA MAESTA'

LA Fedelissima Città, e Regno di Napoli con umilissime suppliche espone à piedi della Maestà Vostra, come frà l' altre sue miserabili sciagure, si ritrovano ridotte à tal segno l' Università del Regno, che in buona parte sono inabili à sodisfare quei pesi, che da Serenissimi Rè Predecessori furono imposti per sostentamento della Corona, e della Cassa militare, e per maggior afflizione si osservano tutto dì ridursi à sì fatta

impotenza l'altre Communità, che per lo paſſato hanno ſoſtenuto i Carichi ſtabiliti; e di sì grave male la principal radice, è la ſtrabbocchevole licenza, che ſi prendono gli Eccleſiaſtici di accreſcere continuamente il loro Patrimonio colle compre de'Beni ſtabili, e ſpecialmente de'terreni deſtinati alla coltura; imperciocchè godendo gli Eccleſiaſtici l'immunità del pagamento di que' tributi, che ſi devono al Principe sù li beni de' Vaſſalli per mantenimento dello ſtato à proporzione, che ſi ſcema il peſo à que'beni, che paſſano in podere degli Eccleſiaſtici, ſi accreſce all'altre robbe, che rimangono ſotto al dominio de'laici. Conciofiacoſacchè eſſendo ſtabilito il Tribunale, à cui deve ogni Communità eſſere ſottopoſta, ripartendoſi queſto à principio ſopra centomila ſcudi di ſtabili, paſſandone poi cinquanta al dominio degli Eccleſiaſtici, viene à cadere tutto il peſo ſopra gli altri cinquanta a'Laici rimaſti, li quali finalmente non eſſendo di tanto peſo capaci, con detrimento del Real Patrimonio, vengano dichiarate le Communità impotenti alla ſodisfazione debita al Real Fiſco, e per tal via il danno delle particolari Univerſità paſſa allo Stato, ed al Principe. Laonde volendoſi rimediare à sì grave diſſordine, che ſenza dubio manda in rovina lo Stato, fù ſtabilito nella Pramatica 3. del Regno, ſotto il *tit. de Cler.*, & *Diac.Selv.* che per tutti li beni de' Laici, che ſi ritrovavano alienati, o per l'avvenire ſi alienaſſero, o paſſaſſero in mano de'Chierici, o di Eccleſiaſtiche perſone, doveſſero i medeſimi Chierici, o Eccleſiaſtici poſſeſſori contribuire al pagamento de'peſi univerſali di ciaſcuna Univerſità, o Terra del Regno, nella maniera ſteſſa, che prima dell'alienazione contribuivano i Laici. Signora, è agevole il diſcernimento della giuſtizia di queſta legge, colla guida del ſolo buon ſenſo, e toglie ogni dubio, che poteſſe muoverſi contro ad eſſa il vederſi coſtantemente

prat-

pratticata in tutti li Reami , e Stati di Europa , e specialmente nello Stato di Milano sottoposto al Fedelissimo Dominio della Maestà Vostra, imperciocchè nell'anno 1700. fù in quel Ducato stabilito per legge (senza controversia ricevuta) che *bona transirent cum onere suo* ; in guisa, che, acquistandosi dalla Chiesa, o da persone Ecclesiastiche per mezzo di successione, o per mezzo di contratto, li beni acquistati rimanessero sottoposti a'carichi Reali, nientemeno che quando da' Secolari erano posseduti, senza eccettuare da questa regola, nè pure le robbe, che si concedono per Patrimonio a' Sacerdoti, la qual regola constantemente si osserva tuttavia nello Stato di Milano, essendo stata confermata dall'Imperador Carlo V.nel *tit.de oneribus*. Ma nel Regno di Napoli fatalmente sottoposto a tutti li travagli, che possa cagionare la licenza degli Ecclesiastici, questa giustissima legge è stata da medesimi contrastata sotto colore, che offendesse la libertà Ecclesiastica; Laonde si è introdotta la prattica, che gli Ecclesiastici *pro bonis emptis, & donatis* siano tenuti à contribuire al pagamento di quelle tasse,che impongono per sodisfare l'annualità de'debiti contratti dall'Università per publico servigio, prima che venissero in mano de'medesimi Ecclesiastici, ed in questo tenore se ne spediscono gli ordini dal Tribunale della Regia Camera. E nondimanco à sì picciola porzione di ciò, che sarebbono obligati gli Ecclesiastici, eziandio non vogliono soggiacere: imperciocchè li Prelati del Regno sotto varj pretesti ne impediscono l' essecuzione, e specialmente hanno poste in campo le pretensioni, che essi siano li Giudici della somma delle Collette; Volendo parimente diffaminare se siano giuste, o eccessive, vogliano di più, che ad essi s'abbia da ricorrere per l'esecuzioni, che sovvente è bisogno, che si facciano contro gli Ecclesiastici, che resistono à pagamenti; di modo che

le

le povere Università implicate frà tante controversie, doppo gravissima spesa non ritraggono sussidio alcuno dalli beni degli Ecclesiastici. A ciò si aggiugne, che nello Stato di Milano, sono sottoposti a'carichi personali tutti coloro, che coltivano li beni degli Ecclesiastici, e tengono à pigione le loro case; e la porzione Colonica de'frutti, che spetta al Conduttore de' beni fruttiferi (che volgarmente in Milano si chiama la Colonica, ed è generalmente giudicata la mettà de' frutti) soggiace a'pesi come tutti gli altri beni de'Secolari; ma nel Regno di Napoli non vogliono gli Ecclesiastici, che abbiano luogo questi stabilimenti, nondimanco quando pure gli Ecclesiastici del Regno di Napoli riducendosi frà limiti della ragione si contentassero di soggiacere alle sudette leggi, non perciò si evitarebbe la rovina del Regno, che nasce dalla licenza, che dagli Ecclesiastici si gode di acquistare à lor piacere beni stabili; imperciocchè fatta la ragione dagli Esperti di quel Regno comunemente affermano, che delle trè parti delle rendite, presso che due si ritrovano nelle mani loro, dalle quali non possono mai ritornare in podere de'Laici per le leggi strettissime fatte à beneficio degli Ecclesiastici, e frà qualche tempo faranno acquisto del rimanente, perche abbondando di denari raccolti da'legati, e dagli avvanzi delle loro amplissime rendite del continuo fanno compre di beni stabili. Quanti mali da questo disordine succedono ben può comprenderlo l'alta mente della Maestà Vostra. Primieramente l'Università si renderanno del tutto inabili al pagamento de'Fiscali, e degli altri pesi a'quali soggiacciono. Per secondo si distruggono le famiglie nobili, che sono il nerbo principale de'Reami, e li Laici si ridurrano ad uno stuolo di Contadini, e di Artiggiani. Per terzo li Cittadini Napoletani è bisogno, che si riduchino ad abitare ne'Borghi; imperciocchè essendo piena la Città d'in-

d'infinite Chiese, e Munisteri (i quali à guisa di tante Cittadelle ingombrano tutti li Quartieri di essa) ogni giorno si veggono obligati i Napoletani à vendere forzatamente le case loro à gli Ecclesiastici, sotto titolo, che siano necessarie à gli Ecclesiastici, *pro amplianda Ecclesia, vel Monasterio*. Laonde gli altri Principi d'Europa per mettere argine à tanti mali, che non lasciavano di fare gli Ecclesiastici ne'loro stati per mezzo degli acquisti de'stabili, hanno fatte leggi strettissime, con le quali hanno vietato a'Laici qualunque sorte d'alienazione de' beni stabili à favore degli Ecclesiastici senza permissione del Principe. Per tal ragione in Portogallo non possono i Munisteri, e le Chiese comprare poderi senza permissione del Rè, e se qualche stabile, o per eredità, o per altra via scade à gli Ecclesiastici, sono tenuti di venderlo a'Laici frà un'anno. *Molina tract.2. de just.& jur. Driedonius lib.1.part.3.num.4.de libert.Christ.* Un simile Statuto si trova nella Valenza, come narra *Pietro Belluga in specul. Princ. rubr.14.* Ad essemplo di queste leggi Carlo V. promulgò per la Fiandra una legge, che le Chiese non potessero acquistar più cose immobili, *Guicciard. in descript.Flan.* In Inghilterra ne'tempi, che vi fioriva la fede Cattolica, providde con legge Eduardo III. che non fusse lecito a'Monaci comperare poderi, e che altresì a'Laici non fusse lecito lasciarli ad essi in testamento, come osserva *Polidoro, Virgilio*, che non ne porta l'osservanza fino a'tempi d' Errico V. *Polid. Virg in Histor. Anglica, Bodinus lib.5.cap.2.de Republica*. Nella Francia è stabilito, che niuna Chiesa, Munistero, o Chierico posseggà robbe senza lettere di riscatto. *Papus.lib.1.Rbatrod.arrest.tom.4., & ad consuetud. Borbon.25., & 279. Joan.Faber. ad l.quoties Cod.de rei vindicat.* E nella Francia medesima non si può lasciare a' Monaci alcun legato. *Anneus, Robertus rerum judicat.lib.4.cap.3.Teuret.* degli

gli abuſi *cap.7. num. ult.* Nella Germania parimente in molti Stati non lece vendere a' Chierici robbe immobili; *Gaillus lib.2.obſerv.32.num.5.* E ſpecialmente queſto Statuto fù fatto nella Saſſonia fin da'tempi di Carlo Magno, come oſſerva *Baldo conſil.174.tom.5.* In Vinegia, e nel ſuo Stato vi ſono le leggi, che neſſun Secolare poſſa alienare à pro degli Eccleſiaſtici *Fulgentius Bregeia contra Baronium*, *Bodinus lib.5.cap.2.* Nello Stato di Milano è ſtabilito per li Statuti, e per le *nov.conſult.*nel *tit.de Gæn. Collegii*, che niuno non ſogetto alla giurisdizzione del Principe poſſa acquiſtare beni ſtabili, o dritti, e ragioni, come cenſi, e coſe ſimili, per ſucceſſione, o per contratti ſenza l'aſſenſo del Principe, ſotto pena di confiſcazione di detti beni, e diritti. E quantunque il Senato, che tiene tutta l'autorità del Principe in diſpenſare, ſuole concedere tale aſſenſo, quando non ci hà inconveniente, però non concede mai l'aſſenſo, ſe prima non riceve dal-l'Eccleſiaſtico pleggiaria laica di non declinare il foro ſecolare, e di pagare tutti li carichi Regj, o publici impoſti, & imponendi, obligando perciò ſpecificamente li beni medeſimi, ed in fatti pagano puntualmente. I luoghi Pii di quello Stato non godono immunità, nè reale, nè perſonale, fuorche l'Oſpedale Magiore di Milano; nel che non ſi conſidera danno alcuno del Publico, perche le ſue rendite ſi ſpendono in opera così pia, e di beneficio de'poveri; E tiene per iſtituto, che venendoli qualche eredità, ſubito, o quanto più preſto può, vende li beni ſtabili per pagare li debiti contratti per la manutenzione dell'opera, eſſendo ſempre l'eſito ſuperante l'introito, e ſi contenta quel luogo Pio ſenza ingrandirſi, o arricchirſi di conſervare que'beni antichi, che ebbe per la ſua dotazione dal Principe, overo da'Benefattori. *Boſius de pœnis num.43.*, *Signorolus de Homodeis conſ.21. ſtatut. Civit.Mediolan.* In Napoli ſolamente non ſi è poſto giammai

mai il capo à rimediar da senno à questo disordine, salvo che vi è una costituzione fatta da Federico II., la quale proibisce alienare agli Ecclesiastici le robbe, delle quali si pagano le rendite alla Corte, e se per eredità li pervenissero, sia tenuta la Chiesa frà un'anno venderle a'Secolari, o locarle, il che non facendosi decadano al Fisco: *De rebus stabilibus Ecclesiasticis non alienandis constit prædecept. tit. 29. fol. 277.* Ma questa costituzione non hà avuta la sua osservanza nel Regno predetto. Del rimanente, Signora, queste leggi non solamente vengono giustificate dall'autorità de'Santi Padri, e de'Santissimi Principi, che fiorirono ne' primi Secoli della Chiesa, come si è dimostrato da valentissimi Dottori, ma si rende ancor manifesta la sua giustizia per le seguenti fortissime considerazioni, che non si possono da chi che sia mettere in dubio. Sù di qualunque bene stabile trè specie di diritto, e di dominio riconoscono i Dottori. Il primo è quello del particolar Cittadino, al quale per giusti titoli appartiene la robba, e chiamasi diritto privato. Il secondo spetta à tutto il commune di que'Cittadini, frà quali è noverato il possessore dello stabile, potendo da esso percipire, o tributi, o altre commodità, secondo il bisogno, ed oltre à ciò possono gl'altri particolari Cittadini acquistare sù quella robba qualche ragione, servitù, o veramente dominio per varj contratti dalle leggi stabiliti; e questo secondo dominio, che riguarda il commune, è da Dottori chiamato dominio di società, overo di contrattazione. Il terzo dominio appellato di autorità, e di giurisdizione, regola, e norma degli altri due dominj spetta al Principe, ed è inseparabile dal Principato. Senza dubio, Signora, il dominio del Principe sù li beni stabili, è incomparabilmente maggiore, e più eccellente degli altri due, perche da esso vengono governati, e sostenuti, e possono frà li termini della ragione essere aumentati, di

minuiti, ed anche diſtrutti dalla ſua autorità. Il ſecondo luogo di eccellenza ſpetta al dritto della communità, di cui è membro il particolar Cittadino, dovendoſi per coſtantiſſima regola da tutte le leggi approvata anteporre il bene del corpo à quello delle membra, eſſendo tenuto ogni particolar Cittadino à ſagrificare la ſua propria vita, non che i ſuoi beni per lo beneficio della ſua Patria. L'ultimo adunque è il dominio privato de'Cittadini, il quale è ſoggetto à gli altri due, che lo diriggono, e ne ricevono commodo, e vantaggio, giuſta l'occaſioni, che ciò preſcrivono. Adunque ſe ſi può da chi poſſiede il dominio privato ſtabilire, che li ſuoi beni non eſcano da un determinato ceto di perſone, in guiſa che ne rimangono eſcluſe le perſone Eccleſiaſtiche, come non poſſono fare il medeſimo li poſſeſſori degli altri due dominii ſenza controverſia più eccellente; ordinando, che li ſtabili non eſcano dalle mani di quelle perſone, che alla giuriſdizione del Principe ſono ſottopoſte, come ragionevolmente ſi è ſtabilito in Spagna, in Francia, in Germania, e nelli Stati di Vinegia, e di Milano. Di più ſe per avventura uno ſtabile paſſa dal dominio di alcun Laico à quello degli Eccleſiaſtici, non ſi eſtinguano, nè ſi poſſano eſtinguere le ragioni, e le ſervitù, che altri Cittadini poſſedevano sù quello ſtabile, ed indubitatamente godono coſtoro i medeſimi diritti, che prima; Come adunque ſi può pretendere dagli Eccleſiaſtici, che in tal caſo ſi eſtinguano i diritti del Principe, e della Communità, ſenza comparazione più eccellente di qualunque diritto delle private perſone. Laonde come poſſono negare, che il Principe, e l'Univerſità poſſano ricavarne i tributi, come prima, che paſſaſſero in poteſtà degli Eccleſiaſtici facevano? Per lo che ſupplicano la Maeſtà Voſtra, che per quella ſomma autorità, che Iddio l'hà conceſſa, con obligazione d'impiegarla in prò de'ſuoi ſudditi, riman-

ga

ga servitá di ordinare : Primieramente, che inviolabilmente si osservi nel Regno di Napoli la sudetta *Pramm.* 3. sotto il *tit.de Cler. & Diac. selv.* rimosse tutte le prattiche in contrario,con tanto detrimento delle povere Università introdotte ; e per secondo stabilisca per legge inviolabile, che non possano i beni stabili per qualunque ragione uscire dal dominio delle persone soggette alla giurisdizione della Maestà Vostra senza dispensa del Collaterale ; con le condizioni, che appunto nello Stato di Milano si osservano, e che se per avventura, o per legato, o per altra qualunque via scade qualche stabile à sì fatte persone, debbano venderlo frà un'anno passato, in quel tempo debba vendersi *sub basta*, o *ex officio Iudicis*, o ad istanza di qualunque del Popolo, e consignarsi ad esse il prezzo ; In somma non possano acquistare beni stabili, *nec directè, nec indirectè*, cioe per se stessi, nè per mezzo di altre persone. Tanto si spera da quel Principe destinato da Dio per ristoratore della Monarchia di Spagna; e che Iddio per lunga età, secondo i voti de'suoi Popoli, si degnarà conservare.

Y vista su instancia. He venido en engargaros, y mandaros (como lo hago) que oyendo al Colateral, y Tribunal de la Camara me informeis con lo que se os ofreciere, y pareciere, sobre todo lo que en el preinserto memorial expressan essa mi Fidelissima Ciudad, y Reyno, a fin de que en caval inteligencia de todo pueda yo tomar la resolucion, que hallare por mas justa, y conbeniente. De Barzellona a 19. de Marso de 1712. YO LA REYNA - Vidit Mir Reg. - Vidit Mauleon Reg. - Vidit Hualte Reg. - Vidit Modegnani Reg. - Alvarado, y Colomo Secr. - Lugar del Sello. In Partium 2. Neap. fol. 236. Al Virrey de Napoles, para que oyendo al Colateral, y Tribunal de la Camara, informe sobre todo lo que en el preinserto memorial de aquella Fidelissima Ciudad, y Reyno se expresa.

 Die

Die 26. mensis Aprilis 1712. Neap. Ill., & Exc. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptæ Reales literæ Suæ Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, & Reg. Camera Summariæ consultationem faciat cum voto. Guerrero Reg. - Gaeta Reg. - Argento Reg. - Mastellonus. In lit. S. M. 7. fol. 1. Imparatus.

Concordat cum suo Originali regestro, quod conservetur in Regia Cancellaria meliori collatione semper salva. Datum Neap. in Regia Cancellaria die 18. mensis Maii 1712. Dominicus Imparatus Reg. Scriba Reg.

Extracta est præsens Copia à suo originali sistente in volumine litterarum Regalium suæ Catholicæ, & Cæsareæ Majestatis, cum quo facta collatione concordat, meliori semper salva, & in fidem, &c. Neapoli die 12. Septembris 1712.

V. J. D. Nicolaus Vincentius Scoppa Reg. Cam. Segr.

Dalla sua Copia originale, che si conserva nella Seg. dell'Ecc. Deputazioni di questa Fedelissima Città, salva, &c. ed in fede &c. In S. Lorenzo li 10. di Ottobre 1712.

Dott. Gennaro Aloya Segr.

Emi-

Eminentiss. Sig.

P*Ost debitam commendationem*. Con biglietto di V. Em. de' 16. Settembre dell'anno passato, fù ordinato à questo Tribunale, che avesse fatta relazione à V. Em. dell' istanza di questa Fedelissima Città fatta à S. M. Cesarea, e Cattolica (Dio guardi) toccante l' acquisto de' stabili degli Ecclesiastici; E volendo questo Tribunale dare esecuzione al detto biglietto hà riconosciuto Real dispaccio della Maestà della Signora Imperadrice Nostra Signora spedito in Barcellona à 19. Marzo 1712. col quale si servì ordinare, che l'Illustre Vicerè coll'intelligenza del Collaterale, e Regia Camera, s'informasse con parere sopra il memoriale di questa Fedelissima Città, nel quale supplicò la M.S. si fusse degnata ordinare, che inviolabilmente si osservasse la *Pramm.* 3. sotto il *tit. de Cler. & Diac. Selv.* rimossi tutti gli abbusi, e prattiche in contrario, e che si stabilisse per legge inviolabile, che non possono i beni stabili per qualunque ragione uscire dal dominio delle persone soggette alla Real giurisdizione della M. S. Cesarea,

Cat-

e Cattolica, senza dispenza del Collaterale Consiglio colle medeme condizioni, che si osservano nello Stato di Milano, e che se per avventura, o per testamento, o per altra qualunque via scadesse qualche stabile à sì fatte persone, debbano venderlo frà un anno, quale passato debba vendersi *sub hasta*, o *ex officio Iudicis*, o con istanza di qualunque del Popolo, e consegnarsi il prezzo ad esse in fine, che non possano acquistare stabile, nè direttamente, nè indirettamente, nè per se, nè per mezzo d'altre persone. Ed esaminatesi quanto giuste siano le domande fatte da questa Fedelissima Città, siamo remasti di voto, e parere, inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio riferire à V.Em., che nella *Pramm.* 3. sotto il *tit.de Cleric.*, & *Diac. Selvat.* dal Serenissimo Rè Ferdinando d'Aragona à 3. di Marzo 1473. fù ordinato, che tutti li stabili, che per qualunque via provenivano in potere d'Ecclesiastici, e luoghi Pii fussero stati sottoposti alli medemi pesi, alli quali stavano soggetti, quando si possedevano da Laici; Questa Prammatica quanto fusse giusta, chiaramente si conosce per esser fondata sù la ragione, poiche una volta, che uno stabile stà soggetto à un peso, se quello non si toglie sempre lo stabile s'intende soggetto, secondo che l'istesse leggi Canoniche stabiliscono, e concordemente affermano tutti li Dottori più gravi; Il pregiudizio che ha portato, e tuttavia porta l'inosservanza di questa Prammatica, lo sentono così il Real Patrimonio, come questa Fedelissima Città, e Regno, li quali finche hanno potuto sopra quei pochi stabili rimastili, hanno sofferto triplicato il peso, essendo ridotti à stato tale, che non potendo quelli soffrire, non hanno pagato ciocchè l'è stato caricato dall' Università, la quale non avendo potuto esiggere, sono rimaste in residuo con la Regia Corte; Ed è gionta à tanto la pretenzione de' Superiori Ecclesiastici, che hanno voluto loro

dare

dare l'osservanza alle provisioni di questo medemo Tribunale, interpetrando à loro modo gl'ordini, prima con dire che debbano intendersi per li soli pesi, che si portavano, prima di farsi la sudetta Prammatica, quali allora importavano la quinta parte quasi delle gravezze, che oggi si portano, essendo cresciuto alla giornata il bisogno per lo mantenimento del Regno, e della Regia Cassa militare; Di più, che li pesi devono caricarsi solo sopra le robbe comprate, e donate à gl'Ecclesiastici, non già quelle, che acquistano col titolo ereditario, e che così si debba intendere il decreto di questa Regia Camera, che li beni comprati, e donati passino coll'istesso peso, in virtù del quale alla giornata si spediscono provisioni à beneficio delle parti, che le domandano, le quali poi non hanno veruno sollievo per l'opposizioni che vi fanno gl' Ecclesiastici arrogandosi anche l'autorità di vedere se li pesi sono giusti, ò ingiusti, locchè di quanto scandolo sia, e quanto ferisce à dirittura la ragione del Sovrano Dominio di S.M. lo lasciamo considerare all'Em. Vostra; E non contenti di questo, esentano dalla Real giurisdizione tutti li Coloni, ed Esattori delle entrate Ecclesiastiche, facendoli Clerici selvaggi, o pure le patenti come servienti alle robbe immuni, e le povere Università vengono à perdere così l'azione Reale sopra le robbe, che si alienano, come la personale per quelli, che dicono esser necessarj per la coltura, ed esazione dell' entrade Ecclesiastiche, ed è gionta à tanto questa licenza, che le persone commode per non portare un'eccessivo peso à causa delle robbe alienate à gli Ecclesiastici, hanno procurato, e procurano fare tutti li figli Clerici, e poi li primogeniti restano Clerici conjugati, quando si casano, ed il Padre se non sarà stato Clerico si farà fare la patente di Clerico selvaggio, e tutti li pesi restano sopra quei pochi fatigatori, che non hanno modo di aggiustarsi, contentandosi le

si le persone commode più volentieri di pagare à Vescovi annualmente, forsi più del peso del fuoco per rinovare le patenti, che pagare la Regia Corte, stimando quasi à vergogna, che potendo non s'esentino da tal pagamento; E da questo nasce, come si è detto tanto residuo, che devono l'Vniversità del Regno, così alla Regia Corte, come alli creditori fiscalarj, che hanno causa da quella; Circa il secondo Capo nel quale si è supplicata la M.C., e C. si degnasse stabilire per legge inviolabile, che non possono i beni stabili per qualunque ragione uscire dal Dominio delle persone soggette alla giurisdizione di S.M. senza dispenza del Principe, e con le condizioni, che s'osservano nello stato di Milano, e pervenendo quelli per qualsivoglia causa in dominio d' Ecclesiastici debbano venderli frà un'anno, altrimente si possano vendere *sub basta*. o ad istanza di qualunque particolare, e darne il prezzo alli Padroni, ed in somma che non possano li sudetti Ecclesiastici acquistar beni stabili, *nec directè*, *nec indirectè*. Questo si è stimato non solo giusto; vedendosi in tutti li Paesi Cattolici così stabilito per legge, ed in questo Regno dall'Imperador Federigo II. con sua costituzione fù determinato in niente offendente la libertà Ecclesiastica, e profittevole a questa Città, e Regno, ma positivamente necessario, poiche non si sà da questi fedeli Vassalli di S. M. dove si possa ritrovar più luogo da poter abitare, e basta solo, che in una contrada vi sia una Chiesa, o Monistero per farsi, che tutte le case, che con quello attaccano già siano loro, col colore dell'ampliazione della Chiesa, o Monistero, e questo non solo dentro la Città, nella quale vi sono Monisterj così grandi, che hanno luogo da farsi una ben grande Cittadella, ma anche ne'Borghi, ed i poveri Cittadini sono costretti vendere contro loro volontà; Se a tal disordine non si pone riparo con l'autorità Regia, saranno

ranno necessitati i Vassalli di S. M. andare ad abitare ne' Casali, nè si ritroverà altro dentro le muraglie, che Chiese, e Monisterj, nè più si potrà chiamare Città di Napoli, ma di luoghi Pii, e così li Borghi, che sono sottoposti all'istesso infortunio. E per l'abondanza di denari, che tengono oziosi i luoghi Pii, così in Napoli, come nel Regno fanno che appena sentono, che vi sia Casa, Territorio, o annualità da venderfi, che per applicare il denaro comprano anche con vilissima rendita. Certo stà che il particolare venditore sente il commodo del prezzo maggiore il Publico però sente tutto l'interesse, poiche se son case, e territorj dentro questa Città, e suo distretto, dove per le Gabelle non si paga per li beni quelle, o s'incorporano per l'ampliazione delle Chiese, o Monisteri, e manca il commodo a Cittadini, o se comprano per haverne frutto, e per avanzare la rendita procurano avanzare gl'effetti, trà tanto i Vassalli di S.M., o non hanno dove abitare, o bisogna che paghino somme maggiori, e tenere li denari disaplicati. Se son fuora dove si paga la tassa per li stabili s'incontrano quell'inconvenienti, che nel primo Capo di sopra son riferiti; Potria dunque S M. per beneficio del suo Real Patrimonio, e sollievo delle povere Università del Regno, e suoi fedeli Vassalli restar servita ordinare, che inviolabilmente si esegua la *Pramm.* 3. sotto il *tit. de Cler. & Diac. Selv.* non ostante qualsivoglia abbuso, ed interpetrazione in contrario, e per essi evitare, ordinare, che li beni che si possedono da Ecclesiastici, e luoghi Pii s'intendano suggetti à tutti li pesi, come quelli de'secolari, e che circa il nuovo acquisto de'stabili si osservi la medema legge, che s'osserva nello Stato di Milano, potendosi servire della sua autorità, con ordinare per legge inviolabile, ed indispensabile, che i suoi Vassalli più non ardiscano alienare stabili in persona d'Ecclesiastici, e luoghi Pii, nè direttamente,

nè indirettamente sotto pena di quelli applicarsi al suo Real Patrimonio, e che se per legato, o per qualsivoglia altra via scade qualche stabile à gl'Ecclesiastici, debbano questi vendersi frà lo spatio d'un'anno, il quale passato debba vendersi *sub hasta*, o *ex officio Iudicis*, o ad istanza di qualunque del Popolo, e darseli il prezzo, e così inalterabilmente, ed indispensabilmente doversi osservare, essendo ben giusto, che se gl'Ecclesiastici han fatto legge à loro sudditi, vietandoli l'alienazione de' beni, onde i laici non possono acquistarli; Lo stesso ordini S.M. à suoi Vassalli, acciò non passino dalle mani di questi nelle persone Ecclesiastiche trasferirsi i beni stabili; Ed in grazia di V.Em.di continuo ci raccomandiamo. Dalla Regia Camera della Summaria li 30. Gennaro 1719.

Emi-

Eminentiſs. Sig.

L'Eletti della Fedeliſſima Città di Napoli ſupplicando eſpongono à V. Em., come accorgendoſi manifeſtamente, che di continuo gl'Eccleſiaſtici della detta Città, e Regno acquiſtano Fondi, e Stabili de'Secolari, conſiderando il ſommo pregiudizio, che da ciò naſceva, non ſolo a'Cittadini, mà à Sua Maeſtà Ceſarea, e Cattolica (che Dio guardi) incaricò gl'Ambaſciadori, che andorono in Barzellona à piedi di detta Ceſarea, e Cattolica Maeſtà di porgerli umiliſſima ſupplica, affine che s'oſſervaſſe inviolabilmente la *Prammatica* 3. ſotto il titolo *de Clericis, & Diaconis Selvat.* rimoſſe tutte le prattiche, ed abbuſi, che ſi fuſſero introdott'in contrario; e che ſi ſtabiliſſe per legge inviolabile, che non poteſſero per qualunque ragione i beni ſtabili uſcire dal dominio delle perſone ſoggette alla Regal Giuriſdizione della detta Ceſarea, e Cattolica Maeſtà, colle medeſime condizioni, che nello Stato di Milano s'oſſervano; E che ſe per avventura, ò per legato, ò per qualunque altrà cauſa ſcadeſſe qualche ſtabile à sì fatte perſone, doveſſero

 ve-

venderlo frà un'anno, il quale passato ad istanza di qualunque del Popolo dovesse vendersi *sub hasta ex officio judicis*, ed il prezzo consegnarsi alle dette persone: Ed in fine, che non potessero gl' Ecclesiastici acquistare beni stabili, *nec directe*, *nec indirecte*, conforme dalla detta supplica, che in istampa si legge; nella quale furono portati tutt'i motivi, e ragioni, che à ciò fare gl'Eletti della Fedelissima Città induceano: In vista della quale umilissima supplica dalla Augustissima Regina (che Dio guardi) Governatrice, che allora nella sopradetta Città di Barzellona ritrovavasi, fù sotto li 9. Marzo dell'anno 1712. Clementissimamente ordinato, che l'Eccellentiss. Sig. Vecerè, coll'informo del Reg. Coll. Conf., unito col Tribunale della Reg. Camera avesse informato sopra l'esposto nella detta supplica; quale Cedola essendo stata presentata all'Ill. Conte D. Carlo Borromeo allora Vecerè. fù dal Reg. Coll. Conf. ordinato, che si fosse eseguita; e che la detta Reg. Cam. della Summaria avesse sopra di ciò fatta la consulta con il di lei voto, sotto la giornata de'26. Aprile del detto anno 1712.; E per giustificare maggiormente le suppliche di questo Fedelissimo Pubblico, per parte del medesimo si formò nota, in cui s'espressero diffusamente tutte le ragioni d'essa Fedelissima Città, per impedire non solo l'acquisto delli beni stabili; che tuttavia gl'Ecclesiastici faceano; mà ancora la fabrica delle nuove Chiese; essendo una cosa pur troppo strana, che in una Città, che non ha pari l'Europa circa la moltiplicità, e quantità così di Chiese, come di Luoghi Pii, numerandosi nella medesima Città dodici, e quindici Conventi d'una istessa religione, ed istituto, s'avessero à fabricarsi, ed instituirsi dell'altre nuove; come che quelle, che sin'ora erano state fabricate fussero poche: Le quali ragioni per leggersi date alle stampe, quì non si ripetono per brevità, e furono portate attorno alli Ministri, così di

Ca-

Camera, come del Supremo Regio Coll. Conf., con esserſi ſin da quel tempo in ogni occaſione di ricorſo, così di detta Fedeliſſima Città, come de' particolari Cittadini praticato ordinarſi dal detto Reg.Coll.Conf., che pendente la detta Relazione da farſi à S. M.C.C. (che Dio guardi) gl'Eccleſiaſtici non aveſſero innovato cos'alcuna; li quali tuttavia non oſtante gl'ordini, ed inibizioni ſopradette continuamente in grave pregiudizio del Publico hanno ſempre acquiſtato Stabili, e tuttavia non ceſſano d'acquiſtarli; onde furono obbligati li Supplicanti di ricorrere à V.Em., acciò aveſſe di nuovo ordinato, che il detto Tribunale della Regia Camera aveſſe fatto la ſopradetta relazione ordinata; Ed in fatti a' 16.Settembre del paſſato anno ſi degnò V.Em. ſpedire biglietto al detto Tribunale, che con effetto aveſſe fatto la detta relazione, la quale ritrovaſi già eſſerſi fatta, che ſi preſenta à V. Em., nella quale ſtanno eſpreſſe, e portate tutte le ragioni d'eſſa Fedeliſſima Città. Ricorrono per tanto da V. Em., ed umilmente la ſupplicano à degnarſi ordinare, che ſi dia la dovuta eſecuzione all'altre Imperiali Cedole, che ſopra queſto affare l'Auguſtiſſimo Padrone hà inviato, e che non ancora ſono ſtate forſe eſeguite, e parimente, che à tenore delle ſopradette ragioni d'eſſa Fedeliſſima Città date alle ſtampe, e della ſopradetta ſupplica preſentata per parte degl'Ambaſciadori della Fedeliſſima Città, e Regno, e della ſopradetta conſulta della Regia Camera, ſi degni V. Em. con il parere del ſopradetto Reg. Coll.Conf. farne di tutto conſulta alla ſopradetta Ceſarea, e Cattolica Maeſtà (che Dio guardi) acciocche in viſta di tuttociò il detto noſtro Auguguſtiſſimo, e Clementiſſimo Padrone poſſa con ſuo Real Diploma ordinare, che con effetto non poſſano da oggi avanti gl'Eccleſiaſtici più acquiſtare beni de'Secolari nella predetta Città, e Regno di Napoli; e che ſcadendo

qual-

qualche cosa à gl'Ecclesiastici, e Luoghi Pii, ò per legato, ò per qualsivoglia altra causa, debbano subbito venderlo frà il termine d'un anno, quale passato si possa vendere *officio judicis sub hasta*, ed il prezzo applicarsi alli detti Ecclesiastici, con impedirsi la fabrica delle nuove Chiese, ed insieme osservarsi inviolabilmente la sopradetta *Prammatica 3. de Diaconis Selvaticis*: E ciò tanto più lo sperano dalla Clementissima Munificenza del detto nostro Augustissimo, e Clementissimo Padre, e Signore sù l'esempio, che simile ordine è stato compartito a' suoi Sudditi dell'Arciducato d'Austria, così dal nostro Clementissimo Padrone, come dall'Imperador Leopoldo di gloriosa memoria suo Padre, e dalli Imperadori Ferdinando, e Massimiliano suoi Antecessori, come dall'Imperial Diploma dato in Vienna alli 3. Settembre del 1720., che fù dato alle stampe. Il che tutto lo riceveranno da V. Em. à grazia singolarissima &c.

Firmata à 10. Decembre 1724.

D. Gabriele Sanchez de Luna.
Vincenzo Carafa di Chiusano.
Il Principe di Cassano.
Luigi Mormile Duca di Campochiaro.
Bartolomeo Rosso.
Il Duca della Regina.
Salvatore de Maria.